

Codice DB1410

D.D. 10 novembre 2010, n. 2954

PROROGA termini autorizzazione idraulica n. 4583 del 20/11/2007 per la realizzazione di un nuovo ponte a campata unica sul Rio Panice in comune di Limone Piemonte (CN) previsto nell'ambito del progetto dei lavori di costruzione del Nuovo Tunnel del Colle di Tenda - Richiedente: ANAS Spa - Via Monzambano, 10 - 00185 Roma.

In data 29/10/2010 l'ANAS Spa, con sede in Via Monzambano, 10 – 00185 Roma, ha presentato istanza per la proroga dell'autorizzazione idraulica n° 4583 rilasciata dal Settore scrivente nell'ambito della procedura ex art. 12 L.R. 40/98 inerente il progetto tranfrontaliero dal titolo “Nuovo Tunnel del Colle di Tenda” (D.G.R. n. 3-7521 del 20/11/2007);

Rilevato che con nota prot. n. 3021 del 16/01/2008 del Settore scrivente era già stata concessa una proroga di anni 3 ai termini previsti dal punto 29 della D.G.R. n. 3-7521 del 20/11/2007;

Considerato che a seguito della richiesta dell' ANAS in data 9/10/2008, con D.D. n. 2664/DA1406 del 6/11/2008, è stata autorizzata, per quanto attiene gli interventi previsti sul Rio Panice, una nuova soluzione in variante (non sostanziale) a quella prevista ed autorizzata nell'ambito della procedura di VIA Regionale di cui alla D.G.R. sopra richiamata ;

Visto il quadro progettuale di riferimento delle opere in programma sul Rio Panice ed il contesto procedurale amministrativo internazionale che allo stato attuale non consente la definizione puntuale dei tempi per quanto concerne l'inizio dei lavori;

Considerato che al momento la proroga richiesta è ritenuta ammissibile nel rispetto del regime idraulico del tratto di Rio Panice.

Tutto ciò premesso, visto e considerato

IL DIRIGENTE

- visto l'art 17 della L.R. 23/2008;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/98;
- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- visto l'art. 2 del D.P.R. n. 8/1972;
- visti gli art. 89-90 del D.P.R. 616/77;
- vista la L.R. n. 40/98;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998;
- visto l'art. 59 della L.R. 44/2000;
- viste le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- visto il Regolamento Regionale n. 14/R del 6/12/2004 e s.m.i.
- visto il parere idraulico rilasciato in sede di Conferenza dei Servizi dallo scrivente Settore con nota prot. n. 39835 del 5/09/2007 e recepito con la D.G.R. n. 3-7521 del 20/11/2007 di giudizio positivo di compatibilità ambientale dell'opera - ex art. 12 L.R. 40/98;
- vista la proroga di anni 3 , dei termini previsti al punto 29 della succitata D.G.R, concessa con nota n. 3021 del 16/01/2008 ;

- vista la D.D. n. 2664 del 6/11/2008 con la quale sono state autorizzate alcune lievi modifiche all'opera di attraversamento del Rio Panice;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, un'ulteriore proroga di anni 3 (tre) all'attuale termine stabilito per l'esecuzione dei lavori in oggetto.

Tenuto conto che l'attuale termine stabilito per dare compiuti i lavori, a seguito della prima proroga concessa in data 16/01/2008, viene a scadere il 20/11/2010, per effetto della presente proroga i lavori in questione dovranno essere realizzati entro il 20/11/2013.

I lavori dovranno essere realizzati, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate nei disegni allegati alla D.D. n. 2664 del 6/11/2008, senza alcuna modificazione, e dovranno rispettare tutti i contenuti prescrittivi previsti dalla suddetta autorizzazione.

La presente proroga si intende accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

Questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Il Dirigente
Carlo Giraudo